



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** Consigliere relatoreDaniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32226**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **80005** per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Bergantino (RO), reso da **Banca Intesa San Paolo S.p.a.** con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (PEC.info@pec.intesasanpaolo.com, codice fiscale n. 00799960158, partita IVA 11991500015), **successore**, per atto di fusione per incorporazione, **nei rapporti giuridici attivi e passivi**, di **Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.**, (già Gruppo Intesa San Paolo), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* e per esso di un suo procuratore speciale nella persona dell'Avv. Giovanni Accardo (c.f. CCRGNN79B06B273Q), munito dei poteri di firma, in virtù di procura conferita con atto in data 14.4.2021 a rogito Notaio Marchetti, in Milano, n. rep. 6745, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Giudice (c.f.

	GDCMRA58H21G273E), pec avv.mariogiudice@pec.it, ed elettivamente	
	domiciliato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale per il Veneto;	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Uditi , all’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 tenutasi con l’assistenza del	
	dr. Marco Greggio e data per letta la relazione del magistrato relatore, l’Avv.	
	Villovich Antonio per l’agente contabile (giusta delega scritta dell’Avv.	
	Giudice Mario) e il Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano	
	Spagnuolo.	
	FATTO	
	1. Con relazione n. 466/2024, il Magistrato designato riferiva in ordine al	
	conto giudiziale n. 80005, reso dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., per	
	la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Bergantino (RO), relativo	
	al periodo 01/01/2017 - 31/12/2017.	
	All’esito dell’esame, secondo il magistrato istruttore, il conto risultava	
	regolare dal punto di vista sostanziale, ma poiché riteneva che si trattasse di	
	ultima gestione e mancava il verbale di passaggio di gestione con l’agente	
	subentrante chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza (art. 147, c. 3, lett. b,	
	c.g.c.).	
	In data 20 gennaio 2025, l’agente contabile, Intesa Sanpaolo S.p.A., ha	
	depositato memoria difensiva, chiarendo di essere subentrato nei rapporti	
	giuridici attivi e passivi di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. a seguito di	
	un’operazione di fusione per incorporazione. Quanto alla presunta mancanza	
	di un idoneo verbale di passaggio di gestione ai sensi dell’art. 233, co. 2, lett.	
	e) del TUEL, la difesa ha precisato che durante l’intero esercizio in esame, il	
	tesoriere è sempre stato la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., dotata di	
	2	

		autonomia giuridica e gestionale all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo.	
		Pertanto, non si sarebbe verificato alcun passaggio di gestione, poiché la	
		fusione per incorporazione si sarebbe concretizzata con effetto dal 23 luglio	
		2018, ai sensi dell'art. 2504 c.c., comportando il subentro di Intesa Sanpaolo	
		S.p.A. in tutti i rapporti attivi e passivi, compreso quello con il Comune di	
		Bergantino. Stante l'assenza di irregolarità nella gestione, il patrocinio ha	
		quindi concluso per l'approvazione del conto e il conseguente scarico	
		dell'agente contabile.	
		3. All'udienza pubblica del 12 febbraio 2025 le parti hanno concluso come	
		da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
		DIRITTO	
		1. Il Collegio dispone il scarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, c. 2,	
		c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto in oggetto, rilevanti sotto il profilo	
		della corretta gestione contabile.	
		Come peraltro evidenziato dal magistrato istruttore, nonché esposto dalla	
		difesa in udienza, il conto è sostanzialmente regolare e la ipotizzata carenza di	
		un verbale di passaggio di gestione tra l'agente cessante e quello subentrante	
		è stata adeguatamente motivata dal patrocinio, in ragione della successione di	
		Intesa San Paolo S.p.A., senza alcuna soluzione di continuità, nei rapporti	
		giuridici attivi e passivi di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.	
		Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., questa	
		non risulta prodotta, ma tale carenza non può essere addebitata all'agente	
		contabile bensì all'Amministrazione comunale, la quale è tenuta, per legge, a	
		porre in essere tale adempimento. Con riferimento, poi, al contenuto della	
		citata relazione, il Collegio fa espresso rinvio all'ordinanza di questa Sezione	
		3	

	n. 15 del 2023, secondo cui la stessa “ <i>dovrebbe, preferibilmente, dare conto</i>	
	<i>dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità</i>	
	<i>formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con</i>	
	<i>le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la</i>	
	<i>tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni</i>	
	<i>evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile</i>	
	<i>con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel</i>	
	<i>periodo di rendicontazione”.</i>	
	In conclusione, il Collegio approva il conto giudiziale n. 80005 e dispone il	
	discarico dell’agente contabile, demandando agli Organi responsabili	
	dell’Amministrazione il puntuale adempimento degli obblighi di legge e,	
	quindi, di adottare ogni iniziativa che consenta loro di conformare l’azione	
	amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco	
	si collocano le osservazioni formulate da questa Sezione Giurisdizionale.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché l’iscrizione del giudizio	
	in udienza è avvenuta, ai sensi dell’art. 147, c. 3, lett. b, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32226 del registro di	
	Segreteria, approva il conto giudiziale n. 80005 e per l’effetto, dichiara il	
	discarico dell’agente contabile Banca Intesa San Paolo S.p.a. , successore,	
	per atto di fusione per incorporazione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, di	
	Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.	
	Non luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	4	

[illegible]

--	--

Il	Presidente
----	------------

--	--

Marta	Tonolo
-------	--------

--	--

(firmato digitalmente)

--	--

--	--